

accolto nelle cause di mercedi, alimenti, mercatura, lettere di cambio, depositi, legati, sicurtà, pigioni di casa, commestibili; ma, nella cognizione ordinaria, non si vuole semplificare il processo. Si incomincia dalla Chiesa a propugnare il principio, non ancora maturo per i tempi, della gratuità dell'amministrazione della giustizia, e si ordina con più fermezza, il sistema degli appelli. Tutto il procedimento esecutivo, ereditato dal medio evo (§ 106), è regolato con le leggi, precisandosi le formalità degli strumenti esecutivi, che in Piemonte richiesero il sigillo sovrano (*stile di sigillato*): determinandosi le regole del fallimento sulla base del concordato.

Nel caso dell'arresto personale per debiti, pienamente ammesso, fu singolare mezzo d'esecuzione, in Firenze, l'uso del *tocco* (1474, 1577), per cui il debitore, toccato in luoghi pubblici col bastone da ufficiali a ciò incaricati, riceveva una perentoria intimazione a pagare entro certo termine, o a presentarsi spontaneamente alle carceri, sotto comminazione di pene più gravi. Si tratta di una forma singolare di procedimento d'ingiunzione, che ebbe poi applicazioni più larghe e più generali.

---

§ 121. — Oltre le opere cit. ai §§ 105-107 e 118, v. Donais, *L'inquisition; son origine et histoire*, Paris, 1906; Menestrina, *La pregiudiziale nel processo civile*, Trento, 1904; Id., *Il procedimento civile nello Stato pontif.*; in *Riv. it. di sc. giur.*, XLIII, 1907; Id., *Il codice giudiziario barbacoviano*, Lipsia, 1913; Bonolis, *Sull'uso del tocco*, in *Arch. stor. ital.*, ser. V, t. XXIX, 1901; Sella, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria*, Milano, 1927; Salvioi, *Storia della proced. civ. e crim.*, Milano, 1927; Era, *Tribunali ecclesiastici in Sardegna*, Sassari, 1929.